# DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2016 391/2016/S/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 14 luglio 2016

#### VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 2, comma 20, lettere c) e d) (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 138/04);
- l'Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06, che ha approvato le Disposizioni in tema di *standard* di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 294/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, recante "Testo integrato morosità gas" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 368/2015/E/eel (di seguito: deliberazione 368/2015/E/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

- sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 13 e 14 della deliberazione 138/04 disciplinano, in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 164/00, l'accesso al servizio di distribuzione di gas naturale in caso, rispettivamente, di attivazione della fornitura per nuovi punti di riconsegna e di sostituzione nella fornitura a seguito di successione di un fornitore (c.d. utente subentrante) ad un altro (c.d. utente uscente) sullo stesso punto di riconsegna (c.d. accesso per sostituzione nella fornitura o *switching*);
- il capitolo 5, sezione 2, del Codice di rete tipo stabilisce che l'impresa di distribuzione consente l'accesso al servizio di distribuzione:
  - i. per attivazione della fornitura secondo quanto previsto dall'art. 13 della deliberazione 138/04 e i requisiti da parte dell'utente sono quelli di cui al citato art. 13;
  - ii. per sostituzione della fornitura secondo quanto previsto dall'art. 14 della deliberazione 138/04 e i requisiti da parte dell'utente sono quelli di cui al predetto art. 14;
- ai sensi del paragrafo 4.1.1, rubricato "Sistemi predisposti dall'impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni", del Codice di rete tipo, l'impresa di distribuzione gestisce le interazioni con gli utenti riguardanti prestazioni non disciplinate dalla deliberazione 294/06, come l'accesso al servizio di distribuzione per attivazione della fornitura, attraverso la posta elettronica certificata;
- l'art. 14 della deliberazione 138/04 disciplina il c.d. *switching*, disponendo che, ai sensi del comma 3 del citato art. 14, l'utente richiedente deve comunicare all'impresa di distribuzione, oltre la data dalla quale il servizio decorre e l'eventuale volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui all'art. 8 del TIMG:
  - i. gli elementi previsti a dall'art. 13, comma 3, punti 1, 2, 3 e 5 (i dati identificativi dell'utente richiedente; la dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto la categoria di appartenenza e l'ottenuta autorizzazione alla vendita, ove necessaria; la dichiarazione sostitutiva di disporre di gas naturale presso i punti di riconsegna; la dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza), attestanti la sussistenza di alcuni requisiti dell'impresa richiedente;
  - ii. l'elenco dei punti di riconsegna per i quali richiede l'accesso, recante le informazioni di cui all'articolo 13, comma 3, lett. a1 (codice identificativo del punto di riconsegna) e a4 (limitatamente al codice fiscale o partita iva del cliente finale);

- qualora l'utente subentrante abbia già ottenuto l'accesso all'impianto di distribuzione a cui appartiene il punto di riconsegna relativo allo *switching*, la richiesta, ai sensi dell' art. 14, comma 4, è semplificata dovendo contenere solo l'indicazione del codice identificativo del punto di riconsegna (art. 13, comma 3, lettera a1) e il codice fiscale o partita iva del cliente finale (art. 13, comma 3, lettera a4);
- l'impresa di distribuzione si limita a verificare la completezza e la coerenza della richiesta di sostituzione rispetto ai sopracitati elementi, segnalando all'utente richiedente, entro i termini stabiliti, l'eventuale presenza di "errori materiali o l'incompletezza della richiesta di accesso", consentendone la rettifica o il completamento (art. 14, comma 6);
- in presenza di una richiesta di accesso, corretta e completa, pervenuta al distributore, l'utente richiedente "si sostituisce nel rapporto con l'impresa di distribuzione relativo ad ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta" (art. 14, comma 8);
- ai sensi dell'art. 26, della deliberazione 138/04 e del paragrafo 7.1 del Codice di rete tipo, l'impresa di distribuzione può richiedere all'utente, che ha presentato istanza per l'accesso al servizio di distribuzione, il rilascio di una garanzia finanziaria (anche nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero) a copertura delle obbligazioni derivanti dal predetto servizio e, in tale caso, l'utente è tenuto a presentarla entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dell'impresa di distribuzione;
- il predetto paragrafo 7.1 dispone, altresì, che l'utente, qualora sia in possesso di un rating creditizio fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno *BaaB* se fornito da *Moody's Investor Services* oppure *BBB* se fornito da *Standard & Poor's Corporation*, in luogo della predetta garanzia, può presentare all'impresa di distribuzione, entro il medesimo termine di 10 giorni lavorativi, apposita attestazione rilasciata da uno dei predetti organismi, comprovante il livello di rating assegnato.

### CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 368/2015/E/eel, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale, tra cui Consorzio Simegas (di seguito: Simegas o società), al fine di accertare la corretta applicazione della regolazione sulle condizioni di accesso ed erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale di cui alla deliberazione 138/04;
- dalla verifica ispettiva, effettuata in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, nei giorni 15, 16, 17 e 18 marzo 2016, è emerso che Simegas, esercente il servizio di distribuzione del gas naturale in 15 Comuni:

- a) quanto alle richieste di accesso per attivazione della fornitura, fino alla verifica ispettiva ha effettuato tutte le comunicazioni a Simegas Vendita Energie S.r.l. appartenente al medesimo gruppo societario mediante posta elettronica ordinaria (punto 2.1 della *check list*), in contrasto con il paragrafo 4.1.1. del Codice di rete tipo (cui la società ha aderito in data 12 ottobre 2006), in forza del quale lo scambio di informazioni con gli utenti per l'accesso al servizio di distribuzione per attivazione di nuovi punti di riconsegna deve avvenire mediante posta elettronica certificata;
- b) quanto alle richieste di accesso per sostituzione nella fornitura:
  - b.1) fino alla verifica ispettiva la società non ha rispettato le disposizioni che disciplinano la relativa procedura (punti 2.3 e 2.4 della check list), subordinando lo switching alla sussistenza di condizioni estranee alla verifica del distributore ed ulteriori a quelle strettamente attinenti ad errori od incompletezze della domanda; segnatamente non ha consentito l'accesso in caso di comunicazione, da parte del venditore uscente, della presunta volontà del cliente finale di mantenere in essere il contratto concluso con il medesimo venditore uscente; ciò in contrasto con il richiamato art. 14, della deliberazione 138/04, in virtù del quale l'impresa di distribuzione si limita a verificare la completezza e la coerenza della richiesta di sostituzione rispetto agli elementi di cui al medesimo articolo 14, segnalando la eventuale presenza di "errori materiali o l'incompletezza della richiesta di accesso" (art. 14, comma 6), in assenza dei quali l'utente richiedente "si sostituisce nel rapporto con l'impresa di distribuzione relativo ad ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta" (art. 14, comma 8); tale condotta è, altresì, in contrasto con il paragrafo 5.2.2 del Codice di rete tipo in forza del quale la procedura di accesso per sostituzione nella fornitura avviene secondo quanto previsto dall'art. 14 della deliberazione 138/04;
  - b.2) fino alla verifica ispettiva non ha consentito ad Eni S.p.a. (di seguito Eni) l'accesso per sostituzione, non riconoscendo, senza motivazione alcuna, quale "attestazione" del *rating* creditizio la lettera rilasciata da Standard & Poor's, inviata da Eni in data 17 marzo 2015, con la quale il predetto organismo internazionale ha confermato il *rating* creditizio, pari a A/A-1, posseduto da Eni (punto 4.2 della *check list* e verbale della predetta verifica ispettiva), in violazione del paragrafo 7.1. del Codice di rete tipo;
- dalle evidenze acquisite non risulta la cessazione delle condotte contestate.

## CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

• l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento

- sanzionatorio, possano essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
  - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo, in questo modo, il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
  - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

#### RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Simegas;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentano, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - i. quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, il mancato rispetto della disciplina sullo scambio di informazioni, nei casi di accesso per attivazione della fornitura, sulla procedura di accesso per sostituzione nella fornitura, nonché sulla garanzia finanziaria dell'utente richiedente, evidenzia quanto la società abbia disatteso disposizioni volte ad assicurare il corretto ed efficiente accesso al servizio di distribuzione del gas naturale. Per quanto riguarda, in particolare, la non corretta gestione delle richieste di *switching*, Simegas ha violato norme preordinate a garantire il libero accesso alla rete di distribuzione del gas naturale e, dunque, funzionali alla promozione della concorrenza e all'apertura del mercato;

- ii. con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione ed alla personalità dell'agente, non risultano circostanze rilevanti;
- iii. in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato realizzato nell'anno 2014 è pari a circa euro 4.026.000 (quattromilioniventiseimila);
- gli elementi sopra evidenziati consentano pertanto, all'attuale stato di persistenza delle condotte, di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 32.250 (trentaduemiladuecentocinquanta), di cui euro 5.750 (cinquemilasettecentocinquanta) per la violazione di cui alla precedente *lettera a*) ed euro 26.500 (ventiseimilacinquecento) per le condotte di cui alle precedenti *lettere b.1*) *e b.2*).

### RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- in considerazione della prevalenza del predetto interesse a garantire il libero e corretto accesso al servizio di distribuzione del gas naturale rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, costituisca presupposto per il beneficio del pagamento in misura ridotta delle sanzioni sopra indicate, la cessazione delle condotte di cui:
  - alla precedente lettera a), mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni a Simegas Vendita Energie S.r.l. inerenti la procedura di attivazione di nuovi punti di riconsegna;
  - alla precedente lettera b), mediante l'accoglimento delle richieste di *switching* non eseguite negli anni dal 2011 al 2016, per le ragioni ivi indicate, ove permanga l'interesse;
- le comunicazioni funzionali agli adempimenti sopra richiamati siano da Simegas trasmesse anche all'Autorità

#### **DELIBERA**

- 1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, nei confronti di Consorzio Simegas, per la violazione delle disposizioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/95;
- 2. di determinare, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie che, all'attuale stato di persistenza delle violazioni, ammonta ad euro 32.250 (trentaduemiladuecentocinquanta), di cui:
  - euro 5.750 (cinquemilasettecentocinquanta) per la violazione di cui alla precedente lettera a);

- euro 26.500 (ventiseimilacinquecento) per le condotte di cui alle precedenti lettere b.1) e b.2);
- 3. di allegare, ai fini della notifica di cui al successivo punto 11, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
- 4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
  - i. previa cessazione delle condotte contestate secondo le modalità descritte nell'ultimo ritenuto, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura pari ad un terzo del valore complessivo determinato al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
- 5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrative ridotta, di cui al punto 4.i. che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante la cessazione delle condotte contestate secondo le modalità descritte nell'ultimo ritenuto determini, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
- 6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g), e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 alla deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
- 8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale:
- 9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la

- quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;
- 11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Consorzio Simegas (codice fiscale 04406390825), via Belgioioso, n. 4, 90015 Cefalù (PA) e, mediante PEC, all'indirizzo consorziosimegas@pec.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 luglio 2016

IL PRESIDENTE